DELIBERAZIONE 13 APRILE 2017 248/2017/R/EEL

SISTEMI DI MISURA 2G: ADEGUAMENTO DEGLI OBBLIGHI DI RILEVAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DEI DATI DI MISURA 2G E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL REGISTRO CENTRALE UFFICIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 13 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e in particolare l'allegato I (misure a tutela dei consumatori), paragrafo 2;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (di seguito: direttiva 1535/2015);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: legge 27/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (di seguito: decreto legislativo 33/16);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 marzo 2015, n. 60;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2012, 132/2012/R/com (di seguito: deliberazione 132/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2014, 640/2014/R/eel (di seguito: 2014 640/2014/R/eel)

- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018" (di seguito: Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2015, 402/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 402/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT) e l'allegato B;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/eel e, in particolare, i suoi Allegati A e B (di seguito: deliberazione 87/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2016 358/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 358/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 646/2016/R/eel) e, in particolare, l'Allegato A recante le disposizioni riguardanti il "riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione";
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 222/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 222/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 aprile 2017, 229/2017/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (TIME);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 468/2016/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 468/2016/R/eel);
- la comunicazione del Direttore Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità in data 6 marzo 2017 (prot. Autorità 8806);
- i documenti pervenuti in esito al Gruppo di Lavoro *Standard settore elettrico:* razionalizzazione flussi di misura e focus smart meter 2G convocato dagli uffici della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia dell'Autorità in data 2 marzo 2017 (di seguito: GdL standard o GdL).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/2014 ha recepito la direttiva 2012/27/UE in tema di efficienza energetica che include, tra l'altro, disposizioni specifiche in tema di sistemi di misurazione intelligenti di energia elettrica in bassa tensione di seconda generazione (di seguito: sistemi di *smart metering* 2G o SM2G);
- in attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 102/2014 e a seguito di un ampio processo di consultazione, incontri tecnici e di approfondimento, sia con soggetti del settore energia che del mondo delle telecomunicazioni, e la collaborazione tecnica con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(AGCOM), con la deliberazione 87/2016/R/eel l'Autorità ha definito le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e i livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G nel settore elettrico;

- in particolare, la deliberazione 87/2016/R/eel ha definito:
 - all'Allegato A le funzionalità che devono essere assicurate dai sistemi di *smart* metering 2G in tema di gestione del tempo, misure continue e registri di energia e potenza, rilevazione e registrazione di indici di qualità della tensione, gestione di informazioni contrattuali e registrazione eventi, visualizzazione su display, acquisizione remota delle misure e dei registri e trasmissione a dispositivi delle misure e dei registri;
 - all'Allegato B i livelli attesi di *performance* di sistema e connessa tempistica di messa a regime, con riferimento alle prestazioni in telelettura massiva, alle prestazioni in telegestione, alle prestazioni in riprogrammazione massiva, alle prestazioni di segnalazione spontanea, agli strumenti informatici per le operazioni di configurabilità del misuratore e per le operazioni di telegestione e ai criteri e tempistica di messa "a regime" di sistemi di *smart metering* 2G;
- le specifiche funzionali e i livelli attesi di *performance* sono stati definiti con l'obiettivo primario di garantire il tempestivo, effettivo e progressivo dispiegamento dei benefici connessi ai sistemi di *smart metering* 2G, così come individuati dalla stessa deliberazione, e tenendo conto, *inter alia*, del previsto sviluppo del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII);
- la gestione efficiente ed efficace dei dati di misura riconducibili ai sistemi *smart metering* 2G consente una migliore gestione del processo di fatturazione grazie alla riduzione delle fatture emesse su dati di misura stimati a vantaggio del sistema e dei clienti finali;

- la deliberazione 646/2016/R/eel ha definito la disciplina tariffaria per il riconoscimento dei costi per la misura dell'energia elettrica in bassa tensione e stabilito le disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G; tra le altre cose, si prevede che le imprese di distribuzione che intendano avviare l'installazione di un sistema di *smart metering* 2G avanzino all'Autorità specifica richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico;
- l'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/eel introduce la possibilità per le imprese distributrici di richiedere un percorso abbreviato di analisi della predetta richiesta caratterizzato da tempistiche veloci per l'approvazione da parte dell'Autorità (di seguito: percorso abbreviato);
- una prima impresa di distribuzione (e-distribuzione S.p.a., di seguito: e-distribuzione), con successive comunicazioni, ha richiesto all'Autorità l'ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico in merito al sistema di *smart metering* 2G;

- a seguito di approfondimenti, con la comunicazione in data 6 marzo 2017 pubblicata sul proprio sito, l'Autorità ha comunicato alla medesima impresa distributrice la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del percorso abbreviato;
- con la deliberazione 222/2017/R/eel l'Autorità ha approvato, con condizioni, il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G presentato da edistribuzione S.p.a;
- il piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G proposto da edistribuzione prevede la sostituzione di un numero considerevole di nuovi misuratori 2G messi a regime già entro la fine dell'anno corrente.

- nel Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018 l'Autorità tra le linee strategiche della regolazione nei settori dell'energia elettrica e del gas ha individuato la linea "Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole e attiva", articolati in diversi obiettivi strategici tra cui l'obiettivo OS7 Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura;
- con il documento per la consultazione 468/2016/R/eel l'Autorità ha prospettato una serie di benefici, peraltro largamente condivisi dai soggetti rispondenti alla consultazione, che sono ascrivibili all'implementazione del sistema di *smart metering* 2G e che si sostanziano in miglioramenti ad alcuni dei processi *core* in ambito *retail* quali, per citarne alcuni, i processi di fatturazione o la possibilità di introduzione di nuove tipologie di proposte commerciali quali, ad esempio, i contratti prepagati;
- i suddetti benefici, in particolare, si basano sulla necessità di ridefinire modalità, tempistiche e processi di gestione dei dati di misura che ne supportino l'implementazione in maniera efficace, ma che al contempo non siano eccessivamente impattanti rispetto ai processi consolidati attualmente utilizzati dagli operatori;
- la disponibilità su larga scala dei benefici che deriveranno dalla disponibilità di sistemi di *smart metering* 2G, soprattutto con riferimento a quelli relativi alla comunicazione dei dati misurati lungo la catena di misura tra misuratori installati presso il cliente, imprese distributrici e venditori (cd. *chain 1*) richiede che l'intera filiera adegui, con tempistiche coerenti, i propri sistemi anche considerando il ruolo centrale del Sistema Informativo Integrato in tale processo;
- tra le funzionalità assicurate dai sistemi di *smart metering* 2G, definite nell'Allegato A alla deliberazione 87/2016/R/eel, con riferimento alle misure continue e ai registri di energia e potenza dei punti di prelievo vi sono:
 - la misurazione quartoraria dell'energia attiva e dell'energia reattiva induttiva e capacitiva prelevata;
 - la misurazione continua della potenza attiva istantanea prelevata con campionamento a 1 secondo e la rilevazione della potenza attiva prelevata con media quartoraria;

- i registri di energia attiva prelevata (per tutti i punti di prelievo):
 - o registri totalizzatori del prelievo giornaliero complessivo del giorno precedente (sommando tutte le fasce), e per fascia;
 - o registri totalizzatori mensili del prelievo per periodo di *freezing* e per fascia:
- i registri di energia induttiva prelevata (per i punti di prelievo con tariffazione dell'energia reattiva):
 - o registri totalizzatori del prelievo induttivo giornaliero complessivo del giorno precedente (sommando tutte le fasce), e per fascia;
 - o registri totalizzatori mensili del prelievo induttivo per periodo di *freezing* e per fascia;
- i registri di potenza:
 - o potenza istantanea prelevata in 1 secondo: registro totalizzatore del valore massimo nel giorno;
 - o potenza attiva media quartoraria prelevata: registri totalizzatori del valore massimo nel periodo di *freezing*;
- con riferimento ai livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G, definiti nell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel, in relazione alle prestazioni *chain 1* in telelettura massiva (*up-ward*) è prevista la messa a disposizione giornaliera al SII e da questo ai venditori delle curve quartorarie di energia prelevata (attiva, reattiva induttiva e capacitiva) effettive e validate con aggiornamento giornaliero secondo i seguenti livelli di prestazione:
 - 95% dei punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G entro 24 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo; per un periodo di dodici mesi a partire dalla messa a regime della prima cabina MT/BT, il termine di 24 ore è transitoriamente posto pari a 30 ore;
 - 97% dei punti di prelievo equipaggiati con misuratore 2G entro 96 ore dalla mezzanotte del giorno di consumo;
- la *chain 1* descritta ai punti precedenti prevede, dunque, che il SII sia al centro della catena di misura e svolga il ruolo di interfaccia unica per la messa a disposizione delle misure sia per le imprese distributrici, sia per gli utenti del trasporto;
- per quanto riguarda i criteri e la tempistica di messa "a regime" dei sistemi di *smart metering* 2G ad architettura a due livelli di concentratori è prevista:
 - la messa a regime di ciascuna cabina MT/BT entro 60 giorni dalla posa del primo misuratore 2G presso un punto di prelievo dalla stessa alimentato;
 - la messa a regime di ciascuna cabina MT/BT ricompresa in ciascun territorio "significativamente rilevante", a partire dal momento di messa a regime della prima cabina del medesimo territorio, entro:
 - o 120 giorni per territori con un numero di punti di prelievo non superiore a 20.000;
 - o 180 giorni per territori con un numero di punti prelievo superiore a 20.000;

- i suddetti criteri e tempistiche si applicano solo durante la fase di installazione massiva dei sistemi di *smart metering* 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici;
- una cabina MT/BT si intende messa a regime quando, con riferimento ai punti di prelievo dalla stessa alimentati ed equipaggiati con misuratori 2G messi in servizio, sono garantiti i livelli attesi di *performance* di sistema relativi alle prestazioni *chain* 1.

- la legge 129/10 ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, di un Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali;
- la legge 27/12 ha esteso gli ambiti operativi del SII alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas in maniera tale che la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas;
- con la deliberazione 132/2012/R/com, l'Autorità ha definito il *set* minimo di dati rilevanti che costituiscono il RCU con l'obiettivo di consentire l'avvio dell'esercizio del SII e la gestione dei primi processi, in particolar modo quelli funzionali al *settlement*;
- con la deliberazione 65/2012/R/eel sono stati introdotti gli standard e le modalità operative per lo scambio dei flussi informativi relativi ai dati di misura, periodici e messi a disposizione agli utenti in occasione di uno *switching*; tali standard sono stati implementati parallelamente con l'attività di progettazione del SII e pertanto le soluzioni adottate hanno tenuto conto della possibilità che la funzione di messa a disposizione dei dati potesse nel tempo essere svolta dal Sistema;
- con la deliberazione 640/2014/R/eel, l'Autorità ha dato avvio ad una fase di sperimentazione inerente la gestione dei dati di misura nell'ambito del SII prevedendo per le imprese distributrici l'obbligo di messa a disposizione contestuale al SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria messi a disposizione mensilmente a ciascun utente del dispacciamento secondo i formati e il contenuto informativo previsti dall'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/eel, a partire dal mese di gennaio 2015;
- con la deliberazione 402/2015/R/eel l'Autorità, a partire dai dati relativi al mese di gennaio 2016, ha esteso la medesima sperimentazione anche ai flussi di misura inerenti i punti di prelievo non trattati orari;
- la deliberazione 358/2016/R/eel che ha disposto l'attribuzione dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement* a partire dai dati di competenza gennaio 2017, ha reso definitive le disposizioni sperimentali relative alla contestuale messa a disposizione al SII dei dati di misura con riferimento ai

- punti di prelievo trattati orari, nonché delle relative rettifiche, con il recepimento delle disposizioni nell'ambito del TIME;
- con la deliberazione 628/2015/R/eel l'Autorità ha ampliato il contenuto informativo del Registro Centrale Ufficiale del SII, apportando una sostanziale revisione alle modalità di aggiornamento dei dati in esso censiti e uniformato il contenuto dei dati associati a ciascun punto di prelievo, includendo una serie allargata di informazioni inclusive, tra le altre, dei dati tecnici relativi al misuratore installato;
- in particolare, la deliberazione 628/2015/R/eel ha previsto l'implementazione delle procedure finalizzate a consentire, a partire dal 1 ottobre 2016, l'inserimento e l'aggiornamento diretto di ciascun dato costituente il RCU da parte del soggetto responsabile della correttezza del dato (di seguito: aggiornamento *on condition*);
- con riferimento ai dati rilevanti costituenti il RCU di competenza delle imprese distributrici variati a seguito di eventi o prestazioni, quali ad esempio la sostituzione del misuratore, è previsto che ciascuna impresa distributrice aggiorni i dati costituenti il RCU nel tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione secondo le modalità operative definite dal Gestore del SII.

- nell'ambito del GdL standard sono stati illustrati dagli uffici dell'Autorità alcune proposte finalizzate prioritariamente a supportare l'introduzione dei sistemi di *smart metering* 2G con riferimento alla gestione delle attività successive all'installazione del nuovo misuratore, in particolare l'aggiornamento dei dati tecnici del misuratore nel RCU e alla messa a diposizione delle curve di misura quartorarie al SII e agli utenti del trasporto;
- in generale, le proposte delineate nell'ambito del GdL prevedono:
 - interventi iniziali ipotizzati nel breve periodo che hanno la finalità di abilitare fin da subito i vantaggi legati alla disponibilità delle curve di misura quartorarie garantendo la continuità dei processi e delle procedure, minimizzando gli eventuali oneri di adeguamento dei sistemi degli operatori derivanti dall'introduzione dei misuratori 2G;
 - interventi ipotizzati su un arco temporale più lungo, finalizzati all'ottimizzazione di tutti i processi e dei sistemi informativi;
- in dettaglio, con riferimento alla messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di *smart metering* 2G sono stati illustrati i seguenti orientamenti:
 - la messa a disposizione delle curve di misura giornaliere con granularità quartoraria da parte delle imprese distributrici al SII e dal SII agli utenti del trasporto secondo i livelli attesi di *performance* definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel;
 - il potenziamento tecnologico del SII che in qualità di hub centrale delle misure avrebbe la responsabilità di certificare, archiviare e mettere a disposizione degli utenti i dati di misura provenienti da sistemi di smart metering 2G;

- un periodo transitorio iniziale in cui, per i punti di prelievo dotati di misuratori 2G, le misure continueranno anche ad essere messe a disposizione secondo le modalità, le tempistiche e i formati attualmente previsti per i misuratori trattati su base oraria e per fasce; ciò al fine di garantire agli utenti del trasporto la possibilità di implementare con gradualità nei propri sistemi informativi le nuove logiche di gestione delle misure;
- l'utilizzo dei flussi standard attualmente in uso per la messa a disposizione dei dati di misura mensili con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria compilati con regole differenti per contenere i dati di misura relativi ad un solo giorno e non, come nella compilazione vigente, i dati dell'intero mese;
- con riferimento, invece, all'aggiornamento dei dati tecnici nel RCU conseguente all'installazione del misuratore 2G, in relazione alla numerosità degli eventi tecnici di sostituzione e alla conseguente necessità di qualificare in modo distintivo tale prestazione è stato prospettato:
 - l'utilizzo del processo esistente di aggiornamento on condition codificato nelle specifiche tecniche predisposte dal Gestore del SII, aggiornato con la creazione di un tracciato ad hoc che consenta l'invio di ulteriori informazioni di interesse con riferimento ai sistemi di smart meter 2G, quali ad esempio la data di inizio della messa a disposizione delle misure 2G, e che nelle more dell'implementazione del nuovo tracciato siano utilizzati i flussi informativi esistenti:
 - l'introduzione di un nuovo flusso informativo finalizzato a notificare all'utente del trasporto interessato l'avvenuta sostituzione del misuratore 2G, entro 1-2 giorni lavorativi dall'aggiornamento del RCU da parte dell'impresa distributrice, di cui al precedente alinea; nelle more dell'implementazione del nuovo flusso prevedere una modalità di notifica provvisoria all'utente del trasporto, anche attraverso la trasmissione da parte del SII, con frequenza settimanale, di un file contenente la lista dei POD interessati dalla sostituzione del misuratore, unitamente ai relativi dati tecnici;
- le osservazioni pervenute nell'ambito del GdL hanno evidenziato una generale condivisione delle proposte improntate alla gradualità necessaria per accompagnare l'evoluzione tecnologica e minimizzare gli impatti per tutti i soggetti coinvolti;
- in particolare, è stato accolto favorevolmente l'orientamento in merito alla centralizzazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura in capo al SII che, dotato dei necessari adeguamenti tecnologici, garantirebbe la messa a diposizione dei dati con formati standard, il rispetto delle tempistiche ed un migliore monitoraggio sugli scambi informativi tra imprese distributrici e utenti.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

 relativamente alla gestione dei dati di misura nel SII, le funzionalità ad oggi presenti sono state sviluppate in considerazione degli esistenti obblighi di messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari e non orari,

- che presentano frequenza mensile e granularità, rispettivamente, quartoraria e di aggregato per fasce;
- i requisiti funzionali della deliberazione 87/2016/R/eel prevedono che i dati di misura provenienti da sistemi di *smart metering* 2G abbiano granularità quartoraria e vengano messi a disposizione degli utenti del trasporto e del SII con frequenza giornaliera; la messa a disposizione giornaliera di curve di misura quartorarie ha risvolti significativi in termini di aumento dei volumi e della numerosità dei dati trattati, nonché di tempestività ed affidabilità del processo di messa a disposizione dei dati di misura e, in generale, determina un sostanziale aumento della complessità gestionale e tecnologica che deve essere implementata attraverso logiche *big data*, *in primis*, dal Gestore del SII per la gestione centralizzata dei dati di misura e, conseguentemente, dagli operatori che con esso si interfacciano.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'evoluzione dei sistemi di *smart metering* 2G dell'energia elettrica in bassa tensione ed ai benefici immediatamente conseguibili dalla filiera dalla loro introduzione, prestare prioritaria attenzione alla messa a disposizione dei dati di misura quale elemento necessario e sufficiente ad una serie di ottimizzazioni sui processi commerciali e di sistema;
- in relazione alla possibilità di disporre di dati di misura quartorari con frequenza giornaliera, propria dei sistemi di *smart metering* 2G, prevedere che questi vengano messi a disposizione dal soggetto responsabile della misura agli utenti del trasporto tramite il SII che anche alla luce dei risultati positivi riscontrati con riferimento alle misure periodiche relative ai punti non dotati di misuratore 2G, si è dimostrato essere il sistema ottimale per una gestione centralizzata dei dati di misura efficiente e tracciabile;
- in relazione alle modalità attraverso le quali esplicare l'operatività di cui al punto precedente, ed anche al fine di minimizzare gli impatti in termini di sviluppo implementativo da parte del Gestore del SII e degli operatori della filiera interessati, utilizzare flussi e modalità operative già in essere per la trasmissione delle misure periodiche, o comunque apportare solo i correttivi minimi strettamente necessari per le specificità delle misure 2G.

RITENUTO OPPORTUNO:

• prevedere che il processo di messa a disposizione delle misure provenienti da sistemi di *smart metering* 2G venga effettuata fin dall'inizio tramite il SII, sfruttando l'esperienza maturata nelle fasi di sperimentazione relative alla messa a disposizione delle misure dei punti di prelievo trattati orari e per fasce, anche in accordo con le richieste degli operatori e in coerenza con la possibilità di rendere disponibili i dati di misura direttamente al cliente finale accedendo al SII;

- minimizzare gli impatti implementativi sul Gestore del SII e sugli operatori coinvolti
 utilizzando, come strumento di messa a disposizione delle misure 2G, i medesimi
 flussi standard codificati nella deliberazione 65/2012/R/eel e correntemente utilizzati
 per le messa a disposizione dei dati di misura periodici dei punti trattati orari, dando
 mandato al Gestore del SII di definire le regole di compilazione per tener conto del
 fatto che i dati di misura 2G fanno riferimento al singolo giorno e non al mese, come
 previsto dalle regole di compilazione vigenti;
- procedere con carattere di gradualità relativamente all'introduzione del processo di
 messa a disposizione dei dati di misura con frequenza giornaliera tramite il SII,
 considerando che la maggiore granularità dei dati di misura messi a disposizione
 potrebbe non essere sfruttata a pieno dagli operatori nell'immediato, e comunque
 anche al fine di permettere ai soggetti coinvolti di adeguare i propri processi e le
 proprie infrastrutture tecnologiche in tempi congrui;
- in tale prospettiva prevedere un periodo transitorio durante il quale la messa a disposizione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo che sono stati oggetto di sostituzione di un misuratore con un misuratore 2G avvenga secondo una duplice modalità, ovvero che gli stessi continuino a venir messi a disposizione secondo logiche, modalità e tempistiche uguali a quelle antecedenti la sostituzione, ed in parallelo seguendo le nuove modalità proprie dei dati di misura 2G;
- prevedere che il Gestore del SII proceda al necessario adeguamento infrastrutturale del SII in modo che questo supporti le mutate esigenze, l'aumentata complessità gestionale e numerosità dei dati di misura connaturata al sistema di *smart metering* 2G.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- modificare il TIME al fine di prevedere la rilevazione e la messa a disposizione dei dati di misura provenienti da sistemi di *smart metering* 2G secondo i livelli di *perfomance* definiti dall'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel, in coerenza con le considerazioni sopra riportate;
- definire con successivo provvedimento la durata del periodo transitorio di duplice messa a disposizione dei dati di misura per i punti di prelievo per cui venga installato un misuratore 2G, nonché le modalità di gestione delle eventuali rettifiche ai dati di misura 2G;
- dare mandato al Gestore del SII per la definizione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle procedure applicative funzionali all'implementazione del processo di messa a disposizione dei dati di misura 2G agli utenti del trasporto.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

• prevedere che, per l'aggiornamento del RCU a seguito dell'installazione di un misuratore 2G, al fine di minimizzare gli impatti sui soggetti coinvolti, debba essere

- utilizzato il processo di aggiornamento *on condition* già in essere opportunamente adeguato;
- in ragione delle specificità legate ai sistemi di *smart metering* 2G, prevedere che il SII aggiorni il contenuto informativo dei tracciati attualmente utilizzati per l'aggiornamento *on condition* del RCU al fine di identificare la tipologia *smart meter* 2G tra le tipologie di misuratore installato, unitamente ad altre informazioni quali la motivazione della sostituzione del misuratore e l'indicazione sulla data di messa a regime del misuratore medesimo;
- prevedere che nelle more dell'adeguamento descritto venga utilizzata la modalità di aggiornamento dei dati tecnici attualmente prevista;
- prevedere che, a seguito dell'aggiornamento dei dati tecnici nel RCU per avvenuta messa in servizio di un sistema di *smart metering* 2G, il SII notifichi agli utenti del trasporto tale aggiornamento per i punti di prelievo presenti nel proprio contratto di trasporto, mettendo a disposizione l'intero *set* di dati contenuto nei tracciati all'uopo predisposti;
- prevedere che, nelle more dell'implementazione di cui al precedente punto, il SII effettui con cadenza almeno settimanale, attraverso canali di comunicazione già in uso con gli utenti del trasporto, la notifica dell'avvenuto aggiornamento dei dati tecnici nel RCU per i punti di prelievo presenti nel proprio contratto di trasporto;
- dare mandato al Gestore del SII per la pubblicazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, delle specifiche tecniche relative al processo di aggiornamento on condition specifico per la sostituzione dei misuratori 2G, nonché del processo di notifica agli utenti del trasporto, secondo le indicazioni sopra descritte

DELIBERA

- 1. di modificare il TIME nei termini di seguito indicati:
 - a) all'articolo 1 comma 1.1 sono inserite le seguenti definizioni:
 - "k) **misuratore 1G**: un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - l) **misuratore 2G**: misuratore di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/EEL;
 - m) **messa in servizio di un misuratore 2G**: è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
 - n) **messa a regime di un misuratore 2G**: è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;"
 - b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente articolo:

"Articolo 14

Rilevazione dei dati di misura

- 14.0 Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare ai livelli di *performance* di cui all'allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel.
- 14.0bis Con riferimento ai punti di misura trattati orari ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.1, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione delle misure di energia elettrica con modalità e tempistiche tali da ottemperare agli obblighi di messa a disposizione di cui all'articolo 23.
- 14.1 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 14.0, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica, con le modalità di cui ai commi 14.2, 14.3 e 14.4 ove applicabili e includendo, ove consentito dal misuratore, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.
- 14.2 Con riferimento ai punti di misura di connessione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
 - a) almeno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
- 14.3 Con riferimento ai punti di misura di generazione trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica almeno una volta al mese. In tali casi, il tentativo di rilevazione mensile trova applicazione anche per i corrispondenti punti di misura di connessione, se trattati monorari ai sensi del TIS, in deroga a quanto previsto dal comma 14.2.
- 14.4 Il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a registrare e archiviare, per un periodo minimo di 5 anni, le cause che hanno determinato il fallimento del tentativo di rilevazione effettuato ai sensi dei precedenti commi 14.2 e 14.3. A tal fine, sono individuate le seguenti casistiche:

- a) assenza del cliente finale o di altra persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato; in tal caso, il responsabile del servizio registra anche l'orario in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione;
- b) malfunzionamento del misuratore o necessità di intervento tecnico:
- c) diniego all'accesso da parte del cliente finale;
- d) altre motivazioni da dettagliare opportunamente a cura del responsabile del servizio.
- 14.5 Nel caso di almeno due tentativi di rilevazione falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, il responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di rilevazione al più tardi nel mese successivo a quello nel quale il secondo tentativo è andato fallito, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle nelle quali viene solitamente pianificato il passaggio del personale.";
- c) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"Articolo 23

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto e al SII

- 23.1 Il presente articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, ove previsto, e degli utenti del trasporto i dati di misura relativi ai punti di misura inclusi nel relativo contratto.
- Al fine di rendere disponibili agli utenti del trasporto i dati di misura dell'energia elettrica prelevata e consumata, di cui al presente articolo e all'articolo 24, secondo i formati definiti dall'Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/eel, i soggetti che erogano il servizio di misura obbligati a dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 13/10, utilizzano esclusivamente tali strumenti di comunicazione e garantiscono anche la tracciabilità di ogni singola operazione. I soggetti che erogano il servizio di misura non obbligati a dotarsi dei predetti strumenti utilizzano il canale di posta elettronica certificata.
- 23.2bis Con riferimento ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime:
 - a) il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura con frequenza giornaliera;
 - b) il SII mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto;

- c) il soggetto che eroga il servizio di misura e il SII adempiono alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) nel rispetto delle tempistiche e dei livelli attesi di *performance* definiti dalla deliberazione 87/2016/R/eel.
- 23.3 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 23.2bis, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, i dati di misura relativi a tutti i punti di misura inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
- 23.4 Con riferimento ai punti di misura trattati su base oraria ai sensi del TIS diversi da quelli di cui al comma 23.2bis, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII i dati di misura relativi all'energia elettrica prelevata e consumata contestualmente alla messa a disposizione di cui al comma 23.3.
- 23.5 Con riferimento ai punti di misura trattati per fasce ai sensi del TIS, diversi da quelli di cui al comma 23.2bis, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura relativi a tutti punti di misura inclusi nel relativo contratto.
- 23.6 Con riferimento ai punti di misura trattati monorari ai sensi del TIS, il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di rilevazione, i dati di misura relativi a tutti punti di misura inclusi nel relativo contratto.
- 23.7 Nella messa a disposizione, il soggetto che eroga il servizio di misura indica se i dati di misura si riferiscono a valori effettivi, autoletture o a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati di misura effettivi, comprese le autoletture. In mancanza di questi possono essere utilizzati dati di misura stimati ai sensi dell'articolo 25.
- 23.8 Il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, ove previsto, e di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6.
- 23.9 Il soggetto che eroga il servizio di misura mette a disposizione del SII, ove previsto, e di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 (venti) del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, i dati di misura rettificati il mese precedente e i dati di misura rettificati

- il medesimo mese in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 23.3, 23.4, 23.5 e 23.6.
- 23.10 La messa a disposizione agli utenti del trasporto e al SII dei dati di misura dell'energia elettrica consumata trova applicazione a decorrere da una data che verrà definita con successivo provvedimento, a seguito della definizione delle relative modalità, tempistiche e formati.";
- 2. di dare mandato al Gestore del SII affinché pubblichi le procedure applicative funzionali all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 1. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 3. di prevedere che, transitoriamente, per un periodo il cui termine sarà definito con successivo provvedimento, l'impresa distributrice applichi ai punti di misura che abbiano installato un misuratore 2G messo a regime anche le disposizioni di cui ai commi 23.3, 23.4, 23.5 del TIME, come sopra modificato;
- 4. di rimandare a successivo provvedimento la definizione della modalità di gestione delle eventuali rettifiche ai dati di misura 2G;
- 5. di prevedere che l'impresa distributrice aggiorni il RCU con i dati tecnici del nuovo misuratore secondo le modalità e tempistiche di cui all'art. 5 della deliberazione 628/15/R/eel, utilizzando i tracciati di cui al successivo punto 6. e, nelle more della loro implementazione, i tracciati vigenti;
- 6. di prevedere che il Gestore del SII adegui il processo di aggiornamento RCU *on condition*, di cui all'art. 5 della deliberazione 628/15/R/eel, definendo un tracciato specifico per la sostituzione dei misuratori 2G che contempli, in aggiunta a quanto già previsto dai tracciati esistenti, almeno le seguenti altre informazioni:
 - a) tipologia misuratore, con specifica evidenza del nuovo tipo di misuratore 2G;
 - b) motivo sostituzione misuratore;
 - c) la data di messa a regime del misuratore 2G nel caso di prima messa in servizio di misuratori 2G in sostituzione massiva di misuratori 1G o elettromeccanici;
- 7. di dare mandato al Gestore del SII affinché pubblichi le specifiche tecniche funzionali all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto 6. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 8. di prevedere che il SII, entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di aggiornamento dati nel RCU, notifichi all'utente del trasporto interessato l'avvenuta messa in servizio del misuratore 2G secondo le modalità di aggiornamento di cui al successivo punto 9. e, nelle more della loro implementazione, fornendo ai relativi utenti del trasporto, con cadenza minima settimanale, un elenco che contenga almeno i POD relativi ai punti di prelievo che sono stati oggetto di sostituzione misuratore;
- 9. di prevedere che il Gestore del SII definisca un processo di notifica messa in servizio misuratore 2G agli utenti del trasporto che contenga le medesime

- informazioni presenti nel tracciato di cui al punto 6. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- 10. di trasmettere il presente provvedimento all'Acquirente Unico;
- 11. di pubblicare il presente provvedimento ed il TIME, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 aprile 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni